

Oggetto : modalità di iscrizione agli ATC e ai CA e quote di adesione 2021, ai sensi della l.r. 26/93, art. 28, comma 7 e art. 32, commi 1 e 2 – Nota d'indirizzo

A seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'anno 2020 alla l.r. 26/93, alcune delle quali di particolare rilevanza ai fini del corretto svolgimento delle ormai imminenti procedure di iscrizione e di versamento delle quote di adesione annuali agli ATC e ai CA, si ritiene opportuno fornire i seguenti indirizzi, anche per una necessaria omogeneità di approccio a livello regionale e per una corretta informazione agli utenti.

Si richiama innanzitutto l'attenzione sull'art. 28, comma 7, come modificato dalla l.r. 27 novembre 2020, n. 22, in particolare in relazione ai tre seguenti aspetti:

- la non cumulabilità delle domande di adesione agli ATC e CA, che pertanto devono essere presentate dai cacciatori in forma singola;
- i cacciatori residenti nell'ATC o nel CA, già iscritti dalla precedente stagione venatoria che non confermino l'iscrizione tramite il versamento della quota di adesione entro il 31 marzo decadono dalla qualità di socio ma possono ripresentare la domanda di ammissione anche dopo tale data, pagando una mora, di percentuale variabile come disposto dal medesimo comma 7;
- i cacciatori residenti nell'ATC o nel CA, non iscritti nella precedente stagione venatoria nell'ambito o nel comprensorio, devono presentare domanda di ammissione nei termini compresi tra l'1 e il 31 marzo, analogamente a quanto devono fare i cacciatori non residenti, poiché il solo pagamento della quota è una "deroga" per i soli cacciatori residenti già iscritti nella stagione venatoria precedente.

In secondo luogo, si fa riferimento alle modifiche apportate dalla l.r. 7 agosto 2020, n. 18, ai commi 1 e

Referente per l'istruttoria della pratica: Massimo Marracci tel. 02/6765.4802

2 dell'art. 32, relativamente alla differenziazione dell'annuale contributo (quota) di adesione, da applicarsi dalla prossima stagione venatoria 2021/22.

Il comma 1, dispone che la partecipazione alla gestione programmata della caccia degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia, sia subordinata al pagamento di un contributo base, determinato dai rispettivi comitati di gestione, di importo non superiore ad euro 55,00, riducibile fino al cinquanta per cento per la caccia da appostamento fisso.

Il comma 2 dispone altresì che, con riferimento alle forme di caccia in via esclusiva di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) e c), ciascun comitato di gestione, fatta eccezione per coloro che optano per un esercizio venatorio da appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, può determinare un contributo integrativo di importo non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini.

Tralasciando la caccia da appostamento fisso, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 35, con riferimento alle altre scelte della forma di caccia in via esclusiva di cui al medesimo articolo e comma, lett. a) e c), si ritiene di precisare che l'attuale distinzione della modalità di caccia da appostamento temporaneo, è riferibile alla sola partecipazione economica differenziata e ridotta rispetto alla quota che ciascun ATC e CA vorrà definire per le forme di caccia di cui alle lett. a) e c).

Questo significa che i cacciatori iscritti, che sceglieranno di versare il contributo base per la caccia da appostamento temporaneo, potranno esercitare solo tale modalità venatoria alla selvaggina migratoria e, per contro, che i cacciatori iscritti che verseranno la quota per le forme di caccia a) e c), ovvero in forma vagante, potranno ovviamente esercitare anche da appostamento temporaneo, in quanto sia la norma statale che quella regionale dispongono che tale modalità venatoria, rispetto alla scelta della forma di caccia in via esclusiva, vada appunto intesa come caccia vagante.

Pertanto, il cacciatore che volesse usufruire del contributo base di partecipazione economica alla gestione programmata della caccia, in fase di rinnovo dell'iscrizione tramite il versamento della quota annuale, che avesse in precedenza versato la quota cosiddetta "vagante sola migratoria", dovrà specificare l'interesse alla forma di caccia alla sola selvaggina migratoria da appostamento temporaneo. Tale precisazione potrà essere opportunamente prospettata anche a tutti i cacciatori richiedenti la prima ammissione agli ATC e ai CA, nella fase di presentazione di domanda di prima ammissione, affinché tutti vengano preventivamente informati di questa possibilità e del suo significato.

Infine, con l'obiettivo di sottoporre degli elementi tecnici di valutazione, si precisa che ai sensi dell'art. 25 della l.r. 26/93, l'appostamento temporaneo, per essere ritenuto tale, deve essere costituito da un nascondiglio (capanno), costruito con materiali naturali o artificiali, rimovibile a fine giornata di caccia, che sia idoneo ad occultare il cacciatore favorendo il prelievo dell'avifauna e che si può avvalere anche di richiami vivi e di altri allettamenti, come stampi, giostre e altri accessori e ausili consentiti dalle norme


Referente per l'istruttoria della pratica: Massimo Marracci tel. 02/6765.4802

vigenti. Quando un tale apprestamento manchi del tutto, non si può parlare di caccia da appostamento temporaneo, bensì di caccia d'attesa o alla posta, ovvero di caccia vagante, in movimento e manovrata, sia pure intervallata da inevitabili pause.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ROBERTO DAFFONCHIO

Referente per l'istruttoria della pratica: Massimo Marracci tel. 02/6765.4802



Oggetto: Modalità di iscrizione agli ATC e CA e quote d'iscrizione 2021 - Riscontro a vs. nota in data 29.01.2021 - Ulteriori precisazioni

In relazione alla vostra lettera in data 29 gennaio 2021, prot. 001/2021GE29/PR, inerente la nota d'indirizzo emanata dalla scrivente DGA in data 27 gennaio 2021, prot. M1.2021.0015281, a sua integrazione e ulteriore precisazione, si ritiene di indicare quanto segue.

È indubbio che il principio della cosiddetta “permanenza associativa” sia riferito a tutti i cacciatori già soci dell’ambito o del comprensorio alpino di caccia dalla stagione venatoria precedente, come disposto dal comma 7 dell’art. 28 della l.r. 26/93, senza differenziazione alcuna tra cacciatori residenti e non residenti nell’ambito territoriale o nel comprensorio alpino di caccia. Per tutti coloro che già fossero iscritti dalla precedente stagione venatoria, non sussiste pertanto alcun obbligo di ripresentazione annuale della domanda di ammissione, poiché l’iscrizione – ovvero, in ultima analisi, la *permanenza associativa* – si conferma attraverso il solo pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. L’eventuale, mancata conferma dell’iscrizione tramite il pagamento entro tale termine, fa decadere dalla qualità di socio, sia che si tratti di cacciatori residenti, che non residenti nell’ATC o nel CA. In tal caso, per i soli cacciatori residenti vi è la possibilità di ripresentare domanda di ammissione oltre il termine del 31 marzo, col pagamento della quota maggiorata secondo le percentuali disposte dal medesimo

Referente per l'istruttoria della pratica: MASSIMO MARRACCI

Tel. 02/6765.4802

comma 7, in dipendenza da quando avvenga la reinscrizione.

Il diritto di iscrizione all'ATC o al CA di residenza anagrafica, è il principio di base da cui si sviluppa l'intero comma 7, pertanto non viene messo in discussione nemmeno nei casi di conseguimento (rilascio) o rinnovo, anche dopo un periodo di inattività, del porto di fucile a uso caccia, in qualunque momento dell'anno avvenga. Inoltre, si evidenzia al proposito che i cacciatori che conseguano la licenza di porto di fucile a uso caccia, ovvero i cosiddetti "neo cacciatori", ai sensi dell'art. 33, comma 6 della l.r. 26/93 sono comunque fatti salvi dall'applicazione del periodo intercorrente fra l'1 e il 31 marzo, per la presentazione delle domande di ammissione (o di adesione, come le definisce il medesimo comma 6) e che per essi vale il diritto di iscrizione allo stesso ATC o CA del cacciatore che li accompagna per i 12 mesi successivi al rilascio della licenza, indipendentemente dal fatto che si tratti, oppure no, dell'ATC o del CA di residenza. Su tale ulteriore disposizione, non si era ritenuto di fornire alcun chiarimento, poiché modificata per l'ultima volta, in ordine cronologico, dalla l.r. 6 giugno 2019, n. 9 e pertanto non oggetto della sopra citata nota d'indirizzo della scrivente DGA.

Infine, per quanto concerne il contributo (quota) base di adesione, di importo non superiore a € 55,00 si conferma che esso garantisce l'esercizio della caccia da appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria. Tale modalità, o specializzazione, di caccia, è fatta salva dalla potestà decisionale dei comitati di gestione di deliberare un contributo integrativo del contributo base non superiore a tre volte negli ATC e non superiore a sei volte nei CA. In altri termini, i contributi integrativi – leggasi maggiorativi – eventualmente deliberati dai comitati di gestione, potranno valere solo per le ulteriori modalità, o specializzazioni, della caccia vagante (tutte riconducibili alle scelte della forma di caccia in via esclusiva "vagante in zona Alpi" e "nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata", quest'ultima più semplicemente definibile "vagante fuori zona Alpi") nelle quali ATC e CA articolano il prelievo venatorio e le relative quote di adesione. Tale contributo eventualmente integrato, ovvero maggiorato, a discrezione dei comitati di gestione, consentirà naturalmente anche l'esercizio della caccia da appostamento temporaneo (che, rispetto alla scelta della forma di caccia in via esclusiva, va intesa come caccia vagante, ai sensi dell'art. 25, comma 16 della l.r. 26/93), mentre per l'esercizio della sola caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria, sarà sufficiente il versamento del contributo base non integrato (non maggiorato). In tal senso, veniva formulato dalla scrivente DGA l'invito a informare i cacciatori della sussistenza, a partire dalla prossima stagione venatoria 2021/22, di un contributo base di non più di € 55,00 corrispondente all'esercizio della caccia da appostamento temporaneo alla sola selvaggina migratoria, ferma restando la possibilità, per i comitati di gestione, di effettuare scelte gestionali che prevedano di richiedere al cacciatore il versamento dello stesso contributo base, non maggiorato, anche per ulteriori specializzazioni venatorie.

Referente per l'istruttoria della pratica: MASSIMO MARRACCI

Tel. 02/6765.4802